# Ufficio Speciale per la Ricostruzione
## L'Aquila

**DETERMINAZIONE N. 237 DEL 31.07.2014**

**Affidamento del servizio di spedizioni di plichi particolarmente ingombranti ed urgenti a mezzo di corriere espresso per le esigenze dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila**

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA**

**Visto** il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*" ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che "*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*";

**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

**Visto** il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia;

**Vista** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità,

per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L'Aquila a tempo determinato;

**Visto** il provvedimento del Sindaco di L'Aquila, protocollo 76842 del 13 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con il Sindaco di L'Aquila, il dottor Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila per il periodo di tre anni, a decorrere dal 25 ottobre 2012, data della sua designazione ai sensi dell'articolo 5 dell'Intesa del 7 agosto 2012;

**Visto** il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 3 dicembre 2012 (Reg. 11 – Fg. 38) che, tra l'altro, nell'autorizzare l'apertura di apposite contabilità speciali a favore dei due Uffici speciali per la ricostruzione ne ha disciplinato il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

**Visto** l'art. 67 ter del D.L. 83/2012 che, nell'ambito delle funzioni attribuitegli, ha stabilito che gli Uffici Speciali forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, prevedendo in particolare che gli Uffici curino, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo;

**Preso atto** che il Regolamento della Commissione Pareri ex DPCM 04.02.2013, che nella sezione A "Disciplina della procedura per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nel Comune di L'Aquila, relativa al progetto parte-prima" al punto 4 e nella sezione B "Disciplina della procedura per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nel Comune di L'Aquila, relativa al progetto parte-seconda" al punto 5 stabilisce che l'USRA ha la funzione di sportello unico, pertanto entro cinque giorni dalla data di presentazione della pratica invia secondo le modalità concordate con le amministrazioni coinvolte l'istanza di progetto parte prima/parte seconda alle amministrazioni pubbliche che devono necessariamente esprimersi in merito alla pratica presentata, mediante pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati;

**Rilevata** la necessità attivare il servizio di spedizioni di plichi particolarmente ingombranti ed urgenti a mezzo di corriere espresso al fine di consentire lo svolgimento delle attività dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città di L'Aquila in qualità di sportello unico per i Progetti parte prima e parte seconda;

**Dato atto che** per far fronte al suddetto servizio non è possibile ricorrere al programma "Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione" attuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso CONSIP s.p.a. ex. Art. 26 L. 488/99, legge finanziaria per l'anno 2000, confermato dall'art. 1 comma 4 del D.L. 168 del 9.07.2004, convertito nella legge n. 191 del 30.07.2004, in quanto nelle iniziative in atto alla data odierna non sono attive convenzioni relative al servizio citato;

**Richiamato** l'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Precisato che:**

il fine che si intende perseguire con il contratto è l'affidamento del servizio di spedizioni di plichi particolarmente ingombranti ed urgenti a mezzo di corriere espresso per le attività dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione in qualità di sportello unico per i progetti di ricostruzione parte prima a parte seconda:

il servizio avrà durata di 12 mesi decorrenti dalla formalizzazione dell'affidamento;

- il valore complessivo del servizio è stimato nella somma di € 12.000,00 ;
- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione si riserva la facoltà di prorogare i servizi in oggetto, previa adozione di apposito atto determinativo, alle medesime condizioni economiche e modalità di espletamento del servizio;
- l'Ente si riserva, altresì, la possibilità di affidare all'impresa, qualora se ne ravvisi la necessità, nuovi servizi complementari a quelli oggetto dell'affidamento;
- il servizio sarà aggiudicato con la procedura di affidamento diretto, così come previsto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, nonché dell'art. 9, comma 1, del vigente Regolamento per l'esecuzione di forniture e servizi in economia;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, *"per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento"*;

**Considerato** che l'art. 125, comma 12, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che *"l'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente"*;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 327 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, *"gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del Codice"*;

**Visto** l'art. 9 del vigente Regolamento degli acquisti in economia, approvato con determinazione n. 52 dell'11 giugno 2013, secondo il quale *"per le acquisizioni di forniture e servizi in economia di importo inferiore al limite di € 40.000,00 per le quali non si ricorra al M.E.P.A., si procede, di norma, mediante affidamento diretto previa informale verifica delle condizioni di mercato e della congruità dei prezzi secondo modalità comunque documentabili"*;

**Considerato** che il sopracitato Regolamento degli acquisti in economia individua alla lettera f) dell'Allegato quale tipologia di servizio da affidare in economia il servizio di *"spedizioni, imbustamenti, spese telefonico/telegrafiche, spese per il telefax e per il servizio telematico, spedizioni e noli, imballaggi, facchinaggio, immagazzinamento"*;

**Dato atto** che l'Ente si avvale, per le spedizioni postali, di Poste Italiane s.p.a., in quanto titolare della concessione per la fornitura del servizio universale e tutt'ora assegnatario di alcuni diritti esclusivi postali (servizi riservati per le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione

di atti giudiziari), secondo quanto disposto dall'art. 4 del D. Lgs. 261/99, così come modificato dal D. Lgs. 58/2011;

**Dato atto** che per la spedizione della corrispondenza urgente e della documentazione particolarmente ingombrante, l'offerta di Poste Italiane s.p.a. non presentava un prodotto né economicamente vantaggioso né rispondente alle caratteristiche specifiche richieste, suggerendo il ricorso ai servizi del Corriere internazionale SDA appartenente al Gruppo Poste Italiane;

**Considerato** che la Società in questione appartiene al gruppo Poste Italiane e che la stessa Società Poste Italiane è una società per azioni in cui il capitale sociale è posseduto al 100% dal Ministero dell'Economia e che pertanto si tratta di impresa pubblica di cui all'art. 3, comma 28 del D.Lgs. 163/2006 oltre ad essere la più grande Azienda nazionale fornitrice di servizi postali, pur nelle more della liberalizzazione del mercato dei servizi postali;

**Dato atto** che, SDA Express Courier ha inviato proposta, assunta al protocollo con n. 9119 del 23.07.2014 che garantisce la consegna in tempi rapidi di plichi anche particolarmente ingombranti;

**Considerato** che:

- l'offerta Espresso Nazionale di SDA permette di inviare plichi o pacchi fino ai 30 kg di peso su tutto il territorio nazionale prevedendo 3 fasce di peso e tariffe differenziate con consegna in 24/48 ore;
- il servizio Espresso Nazionale prevede altresì particolari servizi accessori, espressamente indicati nel Modulo Vendita, quali consegna su appuntamento, consegna al sabato, consegna programmata ecc. che potrebbero rendersi particolarmente utili in relazione a particolari necessità dell'Ufficio;

**Ritenuto**, pertanto necessario affidare a SDA Express Courier, in economia, mediante affidamento diretto il servizio di spedizioni di plichi particolarmente ingombranti ed urgenti, così come previsto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163, nonché dell'art. 9, comma 1, del vigente Regolamento per l'esecuzione di forniture e servizi in economia;

**Ritenuto** di subordinare l'affidamento del servizio alla previa verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

**Dato atto che**:

- il servizio in oggetto verrà effettuato alle condizioni contrattuali di cui al Modulo Vendita, inviata da SDA Express Courier e parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in base al preventivo presentato da SDA Express Courier e tenuto conto della stima effettuata, la spesa presunta complessiva ammonta ad € 12.000,00 (oltre IVA ai sensi di legge);

**Visti** gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come da normativa sopra richiamata, per la fornitura del servizio in oggetto è stato richiesto codice CIG:

- Z80105B0AC del 31.07.2014

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Responsabile Unico del procedimento è individuato nel firmatario della presente determina;

**Tenuto conto** che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente Determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite con Delibera Cipe n. 135 del 21 dicembre 2012 alla voce "Assistenza tecnica" art. 1, punto 1.6, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

**DETERMINA**

1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e di richiamarlo a far parte del presente provvedimento;
2. Di affidare a SDA Express Courier, in economia, mediante affidamento diretto il servizio di spedizioni di plichi particolarmente ingombranti ed urgenti, così come previsto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163, nonché dell'art. 9, comma 1, del vigente Regolamento per l'esecuzione di forniture e servizi in economia;
3. Di aderire e sottoscrivere il Modulo Vendita e di accettarne le condizioni contrattuali come parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di impegnare per le motivazioni riportate in premessa, la somma complessiva di € 12.000,00 (oltre IVA ai sensi di legge) imputabile sulle risorse trasferite con Delibera Cipe n. 135 del 21 dicembre 2012 alla voce "Assistenza tecnica" art. 1, punto 1.6, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;
5. Di dare atto che gli importi presunti di cui sopra potranno essere modificati in relazione alla effettiva quantità di corrispondenza consegnata o recapitata;
6. Di subordinare l'affidamento del servizio alla previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

L'Aquila, 31.07.2014

Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Paolo Aielli

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE L'AQUILA - U.S.R. - L'AQUILA - L. 134/2012